

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7984 Anno 2021

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udiienza: 11/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

nel procedimento a carico di:

ROBERTO nato a il 11/03/19

avverso la sentenza del 05/06/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE

udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, il quale ha chiesto annullarsi parzialmente la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione sul punto specifico omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.



Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Trieste ha applicato all'imputato Roberto una pena su concorde richiesta delle parti per i reati di cui all'art. 590, cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, 189 c. 6 e 189, c. 7 C.d.S. (in Trieste il 28 gennaio 2019).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art. 222, d.lgs. 285/1992 e 189, c. 6 e 7, C.d.S. per omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per ciascun reato, come correttamente segnalato dallo stesso giudice nella motivazione della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Pietro MOLINO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione sul punto specifico.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 *bis* all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, co. 2, cod. proc. pen. (cfr., sul punto, sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018, *Stratta*, Rv. 273091).

Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con riferimento alle ipotesi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione di esse (cfr. Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, *PG c/Melzani Symon*, Rv. 279349).

2. Il motivo è fondato.

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, trova applicazione in tutti i casi in cui vi è un danno alla persona

derivante dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale, anche se non contenute nel codice della strada (cfr. sez. 4, n. 6410 del 22/1/2019, *PG c/ Bertolo Alberto Emil*, Rv. 275126). In mancanza, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice del merito affinché vi provveda (cfr. sez. 4, n. 43997 del 2/10/2013, *PG. in proc. Di Marco*, Rv. 257702). Ciò anche nel caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 stesso codice è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (cfr. sez. 4, n. 50060 del 4/10/2017, *Mucci*, Rv. 271326, in cui, in motivazione la Corte ha sottolineato che nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure "sui generis", fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta).

3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente alla omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie conseguenti per legge ai reati accertati. L'annullamento, tuttavia, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, va disposto con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto, atteso che la relativa quantificazione implica valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità.

Nel procedere a nuovo esame, peraltro, il giudice terrà conto del principio di diritto, applicabile anche al caso di specie, per il quale – in tema di circolazione stradale – in caso di condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr. sez. 4, n. 20990 del 30/3/2016, *Khairi*, Rv. 266704; n. 12363 del 4/12/2013, dep. 2014, *Capobianco*, Rv. 262136; n. 17759 del 6/3/2012, *Pg. in proc. Papolini*, Rv. 253503).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Trieste per la relativa determinazione.

Deciso il 11 febbraio 2021.